

NOTE SUL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE SU ISTRUZIONE E FORMAZIONE n.278

Paolo Citran - referente regionale CIDI - Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti

1. Valutazione globale.

Premetto una globale valutazione di positività circa questo progetto di legge regionale. Nelle sue linee generali, il progetto si presenta democraticamente orientato ed aggiornato rispetto alla riflessione sui temi e problemi inerenti la scuola, la politica scolastica, la ricerca sui modelli pedagogici, ecc.

2. Didattica laboratoriale.

Un suggerimento aggiuntivo rispetto al testo del disegno di legge potrebbe essere quello di una sottolineatura circa il finanziamento di tutto quanto favorisce la didattica laboratoriale (materiali, spazi, organizzazione, persone, all'interno come all'esterno dei locali scolastici). Tale didattica pare particolarmente importante e da sostenere in relazione a tutti i livelli scolastici, ma particolarmente rispetto al livello di un **nuovo biennio unitario**, legato all'**elevamento dell'obbligo scolastico**, particolarmente nella parte orientativa del curriculum, che favorisce una didattica individualizzabile e legata all'"operare". Non è pensabile infatti **un biennio unitario – con una larga fascia di discipline comuni ed una di discipline d'indirizzo** - solo teorico, ma piuttosto **orientato alla conquista della teoria attraverso un'attività non solo mentale o cognitiva**, che deve accogliere positivamente un'utenza che dai 14 anni si è indirizzata sinora prevalentemente a "fare", "manipolare", "costruire", ecc., facendo in modo che così acquisisca **attraverso l'operatività competenze anche a marcato livello conoscitivo e di complessità cognitiva**.

3. Istruzione e formazione.

La distinzione tra scuola/istruzione di pertinenza dello Stato con competenza concorrente della regione e istruzione/formazione professionale di pertinenza regionale (denominata per chiarezza e brevità nel testo "formazione professionale"), configura in questo progetto di legge una formazione professionale complementare e compatibile rispetto all'introduzione nel sistema scolastico italiano di un nuovo biennio unitario nella scuola secondaria superiore e rispetto al corrispondente elevamento dell'obbligo scolastico a 16 anni e delinea **una formazione professionale regionale successiva all'assolvimento dell'obbligo scolastico**, persistendo peraltro l'obbligo formativo sino al conseguimento di una qualifica entro il 18° anno.

In una situazione provvisoria, nelle more dell'adeguamento dei bienni della secondaria superiore ad esigenze di riforma dell'insegnamento corrispondente, che purtroppo non appare proprio vicinissimo, si configura il **mantenimento provvisorio dei percorsi triennali sperimentali di formazione professionale**. Il pdl configura l'attivazione di **percorsi integrati** di scuola/formazione/lavoro dopo la fine del primo ciclo (terza media), particolarmente per soggetti con bisogni speciali che richiedano **curricoli alternativi** e/o semplificati. Si nota che non è del tutto corretto parlare di "percorsi integrati" nel tempo dell'obbligo di istruzione. Si deve, per il biennio di obbligo scolastico, parlare di **"ampliamento dell'offerta formativa attraverso il concorso della formazione professionale" finalizzato all'arricchimento dei saperi e delle competenze previsti dai curricoli scolastici e al riconoscimento di crediti formativi ai fini del conseguimento di una qualifica professionale**. Considerato il comma 622 della L. 296/06, si potrebbe fare riferimento ai "percorsi e progetti" contro la dispersione e per il successo scolastico che devono essere definiti in sede di accordo Stato-Regione.

Una volta delineati i percorsi del biennio ed un'**organizzazione** ed una **didattica della costruttività** in cui il soggetto costruisce in un ambiente adeguato per l'apprendimento la propria cultura, ed, **orientativa** per due anni non dovrebbero avere ragion d'essere percorsi di primaria competenza regionale.

La formazione regionale viene pensata in relazione all'assolvimento **dell'obbligo formativo** entro i 18 anni e successivamente a livello di **educazione permanente e ricorrente** e nell'**istruzione/formazione tecnica superiore**.

È importante sottolineare come nel sistema dell'istruzione il ruolo della Regione è "concorrente" e nel sistema della formazione professionale è "esclusivo" (tenendo però alla base i Livelli Essenziali di Prestazione e i necessari accordi Stato-Regioni). Nel complesso si cerca di **non costruire il sistema della regione Friuli Venezia-Giulia come sistema autonomo** bensì di portare a sistema territoriale tutte le opportunità formative che si vogliono rendere disponibili in una logica pubblica. La legge nel suo complesso riesce a dare risposte in modo positivo a questi problemi: non rivendica la nascita di un sistema regionale, riconosce l'autonomia delle scuole ed è molto attenta al ruolo verso l'istruzione, punta a sostenere la piena scolarità fino a 16 anni e a **non anticipare la formazione professionale** riconoscendone nel contempo la funzione specifica e forte dopo l'obbligo scolastico.

A proposito dell'istruzione nella secondaria superiore. --- all'art. 9 punto e) = "gli istituti di istruzione del secondo ciclo, finalizzato al consolidamento e allo sviluppo di competenze che valorizzino le vocazioni individuali alla professione o alla prosecuzione degli studi" si propone di sostituire "gli istituti di istruzione del secondo ciclo, finalizzato al consolidamento di competenze culturali profonde e persistenti in grado di far acquisire competenze culturali profonde e persistenti in grado di far acquisire l'autonomia nel continuare ad apprendere per tutta la vita e la capacità di svilupparle in termini di competenze professionali di base"

4. La ricerca dell'eccellenza e la valorizzazione delle eccellenze

Sembra utile precisare cosa s'intenda per "eccellenza" all'interno di un sistema scolastico di scuole autonome, in cui lo studente e la famiglia sono spesso stati assimilati a "**clienti**" da "**attirare**" attraverso un "**orientamento-marketing**" che "**vende**" una **data immagine** e da "**soddisfare**" riportando nel sociale **la nomea della qualità** od, in alternativa, della facilità dell'insegnamento.

Occorre andare a vedere che cosa c'è sotto le scuole considerate d'eccellenza, verificare l'utenza dal punto di vista dell'equità rispetto al pari (od impari) accesso a prescindere da situazioni socialmente privilegiate.

Per definire una scuola "eccellente" non bisogna guardare solo ai tabelloni di fine anno, all'immagine di sé che essa riesce a diffondere od al carattere ottimale dei risultati a prescindere dalla situazione in ingresso: **occorre vedere quanto democraticamente vi si realizzi il diritto all'accesso anche per chi appartiene ai ceti sociali meno elevati** e soprattutto bisogna verificare se gli istituti realizzino **livelli di prestazione con standard elevati** nell'intervenire **contro le situazioni di svantaggio** di ogni tipo senza oneri aggiuntivi per le famiglie, con l'effetto di far conseguire non a pochi risultati elevatissimi, ma a tutti o almeno a molti risultati positivi qualificanti, coltivando anche **i talenti "intermedi"** e facendo in modo che riescano a dare il meglio di sé.

Si tratta di guardare insomma alla **scuola come fattore di mobilità sociale e come strumento per l'acquisizione dei diritti di cittadinanza per tutti**, il che non significa promozione gratuite, ma dare a tutti gli strumenti per accrescere le proprie potenzialità e raggiungere il meglio, ponendo cura alle situazioni più problematiche.

L'immagine con cui le scuole autonome si presentano spesso volutamente è falsata in funzione dell'acquisizione e del mantenimento dell'utenza, attente più all'”apparire” che all'”essere”. Quasi ogni scuola nasconde qualche scheletro negli armadi. Quindi si valorizzano pure gli studenti “eccellenti”, ma senza unilateralità.

I centri di eccellenza vanno individuati a livello di istruzione superiore universitaria o parauniversitaria (per esempio gli IFTS). Nel testo legislativo non è forse adeguatamente sviluppata la parte che riguarda il post-secondario, che dovrebbe rappresentare uno dei punti forti di un discorso sulla formazione professionale.

5. Il contrasto all'abbandono scolastico

C'è condivisione circa l'esigenza di contrastare l'abbandono scolastico. E' da notare però spesso le modalità di finanziamento e di attuazione non corrispondono ad attività e processi reali ed efficaci. I fondi impiegati, quelli regionali in particolare, corrispondono ad una rendicontazione formale senza un monitoraggio in termini di efficacia degli interventi. Anche perché il “recupero” riguarda la scuola (tenuta ad interventi che garantiscono il successo formativo), non vincola il docente (che spesso si rifugia nel recupero “in itinere”, (svolto cioè durante le lezioni curricolari). Il successo va seguito nel suo processo e monitorato nei risultati: possiede la regione mezzi di verifica di questo tipo? Non si potrà o dovrà pensare ad un concorso tra USR e Regione.

6. Qualificazione dell'offerta formativa, centralità del curriculum ed istruzione per gli adulti.

A questo proposito va notato che generalmente i POF dei vari istituti spesso sovrabbondano di progetti, al punto che la scuola sembra diventata un luogo di progettazione di tutto e di nulla. Senza negare la possibilità di attività para- od extracurricolari, a mio avviso si deve chiaramente affermare che lo specifico della scuola è l'istruzione (insieme all'educazione alla convivenza democratica) e che questa si realizza attraverso itinerari curricolari, attraverso curricoli delineati razionalmente nei caratteri generali e all'interno di questo quadro elaborati dalle scuole in relazione a contesti, risorse, insomma alla cultura antropologica del territorio, configurando “curricoli di scuola”, nel quadro delle indicazioni nazionali per il curriculum.

Il fulcro didattico-culturale della scuola è il curriculum (inclusivo del 20% di competenza delle scuole autonome).

L'extra/para-curricolare non deve diventare elemento di dispersione degli apprendimenti, ma piuttosto di approfondimento ed integrazione del curriculum. Bisogna avere il coraggio di porre limite alla tendenza alla costituzione di progettifici del poco o del nulla o del secondario poco rilevante.

Credo che questo aspetto della centralità del curriculum (cfr. Regolamento dell'autonomia) andrebbe pensato ed espressamente inserito nel testo di legge, in qualche modo, unitamente alla previsione di integrazioni circa attività non curricolari pertinenti ed integranti rispetto al curriculum.

Sarebbe inoltre importante che le stesse istituzioni scolastiche attivassero, anche in collaborazione con enti locali ed altre agenzie, in particolare i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, un apprendimento anche orientativo lungo tutto l'arco della vita attraverso attività territorialmente diffuse negli spazi delle scuole.

7. Orientamento come funzione pubblica

Va affermata – come il progetto di legge fa - l'esigenza di un orientamento che si attui come funzione pubblica. Ciò significa da un lato didattica orientativa interna al curriculum, dall'altro servizi pubblici di orientamento sia informativi che psico-attitudinali, che riescano a sfuggire alla logica del mercato, con dispendio di pubblico denaro in operazioni promozionali di marketing delle stesse scuole. Andrebbe vietata la pubblicità a pagamento da parte delle scuole, in una situazione in cui scuole statali spesso tentano reciprocamente di farsi le scarpe od imbastiscono guerre tra poveri.

8. Continuità del processo educativo

Si condivide la scelta in proposito.

In particolare è assai positiva l'individuazione di un collegamento tra nidi d'infanzia e scuola dell'infanzia (su questo si potrebbe anche pensare a favorire lo sviluppo delle Sezioni Primavera (2-3 anni) all'interno delle scuole dell'infanzia, dove non esistano o difettino asili-nido).

9. Il supporto a scuole e studenti.

Si condivide il supporto alla popolazione scolastica, alle famiglie ed a situazioni di svantaggio, disabilità, nonché agli immigrati, agli istituti delle zone di montagna, alle minoranze storiche ed al plurilinguismo (su questo però va evitato ogni localismo e passatismo e derive identitarie, rischio da cui non sembra esente la legislazione regionale). C'è un'eccessiva sottolineatura dell'olà dimensione linguistica rispetto ad un approccio di riflessione razionale e critica sulla cultura friulana e del territorio. Positivo in generale è il supporto al diritto di studio ed alle attrezzature per le scuole.

10. Enti ed associazioni

Se ne vede positivamente il coinvolgimento.

Desta qualche perplessità il riferimento alle associazioni regolarmente costituite tra scuole autonome. Altra cosa sono il consorzio o la messa in rete. Lascia perplessi il fatto che Enti dello Stato, quantunque dotati di autonomia funzionale, possano costituire associazioni tra loro, con un rischio di costituire forme di lobbismo tra dirigenti scolastici, con rischio di privatizzazione dell'istruzione.

Mancano nella Conferenza regionale per l'Istruzione le “associazioni professionali del personale della scuola”, fortunatamente ripescate particolarmente in relazione alla formazione in servizio del personale scolastico e della formazione professionale:

associazioni sin dagli scorsi decenni impegnate nell'elaborazione delle riforme e dell'innovazione, largamente “bastonate” in questo primo decennio del XXI secolo, poco o nulla supportate da questa Regione, che hanno svolto un compito storico in termini per così dire volontaristici proprio nell'aggiornamento dei docenti, nel supporto critico e nell'elaborazione dei programmi scolastici, nelle innovazioni e nelle riforme (mi riferisco ad associazioni professionali di varie tendenze, sia generaliste che disciplinari), che oggi stentano a mantenere il loro ruolo, eventualmente espletabile - in situazioni profondamente cambiate - attraverso forme di convenzione e di messa in rete con le istituzioni.

NOTE SU DISEGNO DI LEGGE REGIONALE 284

Per quanto riguarda il pdl 284 si formulano le seguenti osservazioni, che vanno interpretate in maniera complementare rispetto a quanto precedentemente rilevato a proposito della legge presentata dalla Giunta, evidenziando elementi in cui questo testo si discosta dall'altro con scelte che il CIDI ha da tempo criticato.

- Si parla di un “sistema educativo regionale” includente scuola e formazione professionale.
- Si osserva che **non esiste un servizio educativo regionale**, dato che la scuola e l'istruzione sono “regionali” solo nell'ambito di una competenza concorrente: il sistema scolastico, pur in competenza concorrente, è dello Stato repubblicano, che detta il quadro normativo ed istituzionale generale.
- Sembra si riproponga il **sistema duale** di morattiana memoria, criticato per la tendenza a stabilire una **precocizzazione delle scelte** e a individuare **due “canali” paralleli differenziati, che prefigurano destini sociali diversi; i percorsi sperimentali triennali** di istruzione / formazione professionale, validi solo **provvisoriamente** per l'espletamento dell'obbligo di istruzione sino ad una auspicabile istituzione del biennio unitario, sembrano configurare senza limiti come luogo normale di espletamento di quest'obbligo (art. 24).
- Apprendistato e formazione professionale sono da vedersi correttamente in riferimento all'espletamento dell'obbligo formativo (diverso dall'indifferenziato “diritto-dovere” morattiano) e per **bisogni professionali adulti**, inclusi IFTS.
- Sulla quota regionale dei piani di studio sembra che l'esistenza di un **curricolo cosiddetto “locale” che il regolamento dell'autonomia non attribuisce alla regione ma di competenza delle scuole autonome** configga con la proposta di un curricolo regionale obbligatorio. Già pone problemi la normativa sul friulano e le altre lingue minoritarie, da un lato non esente da possibili applicazioni localistiche, che a mio parere privilegia esageramente la formazione linguistica rispetto alla cultura più in generale (la storia, le tradizioni, ma anche l'analisi sulle prospettive presenti e future dei territori), dall'altro porta al finanziamento della produzione a stampa che risulta più d'immagine che di utilità didattica (un libro prodotto manualmente ed artigianalmente da una classe non acquista validità didattica maggiore se riprodotto in 200 o 500 copie patinate e colorate, che costano e fanno immagine).
- L'espressione “piani di studio” ai sensi del regolamento dell'autonomia va sostituita con “curricolo”